

Del. n. 252/2015/PRSP



Corte dei Conti

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA TOSCANA

composta dai magistrati:

Roberto TABBITA	presidente
Maria Annunziata RUCIRETA	consigliere
Paolo PELUFFO	consigliere
Nicola BONTEMPO	consigliere
Emilia TRISCIUOGLIO	consigliere
Laura D'AMBROSIO	consigliere
Marco BONCOMPAGNI	consigliere, relatore

nell'adunanza del 30 luglio 2015;

VISTO l'art. 100, comma 2, della Costituzione;

VISTO il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con r.d. 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

VISTO il regolamento (14/2000) per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, deliberato dalle Sezioni riunite della Corte dei conti in data 16 giugno 2000, e le successive modifiche e integrazioni;

VISTA la legge 5 giugno 2003, n. 131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

VISTO l'art. 1, commi 166 e 167, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006), che fa obbligo agli organi di revisione degli enti locali di inviare alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti apposite relazioni in ordine ai bilanci preventivi e ai rendiconti degli enti;

VISTO il decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213 e in particolare le modifiche introdotte nel d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL);

VISTO l'art. 148-bis, comma 3, del TUEL, il quale stabilisce che, entro sessanta giorni dalla comunicazione del deposito della pronuncia di accertamento, l'ente locale adotti i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio, e che tali provvedimenti correttivi siano trasmessi alla Sezione regionale di controllo che li verifica entro trenta giorni dal ricevimento, prevedendo inoltre che "qualora l'Ente non provveda alla trasmissione dei suddetti provvedimenti o la verifica delle Sezioni regionali di controllo dia esito negativo, è preclusa l'attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria";

VISTO l'art. 6, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149;

VISTA la propria deliberazione 31 dicembre 2014, n. 266, con la quale è stato approvato il programma di attività della Sezione regionale di controllo per il 2015;

VISTE le "linee-guida" per la redazione delle relazioni inerenti al rendiconto 2013, approvate dalla Sezione delle autonomie con deliberazione 15 aprile 2014, n. 11;

VISTA la deliberazione della Sezione regionale di controllo per la Toscana 25 settembre 2014, n. 171, con la quale sono stati approvati i "criteri per l'esame dei rendiconti degli enti locali relativi all'esercizio finanziario 2013";

VISTA la pronuncia specifica di accertamento adottata in relazione al rendiconto 2013 del **Comune di FIRENZE (FI)**, con deliberazione del 22 maggio 2015 n. 121;

VISTA la comunicazione di avvenuto deposito della pronuncia specifica di accertamento inviata in data 22 maggio 2015;

VISTA la relazione dell'ente in ordine ai provvedimenti adottati per rimuovere le irregolarità riscontrate sul rendiconto 2013, inoltrata alla Sezione con nota del 13 luglio 2015, prot. 194870 (prot. sez. del 17 luglio 2015, n. 4751);

ESAMINATI la documentazione pervenuta, le osservazioni formulate e gli elementi emersi nell'istruttoria condotta con il supporto del competente settore della Sezione di controllo;

CONSIDERATO che, in sede di contraddittorio svoltosi in adunanza pubblica il 30 luglio 2015, i rappresentanti dell'ente (Assessore al bilancio e il Dirigente del servizio economico finanziario) hanno confermato quanto già espresso con le note acquisite agli atti;

UDITO il relatore, cons. Marco Boncompagni;

CONSIDERATO

- che dalla “specifica pronuncia di accertamento” di cui alla deliberazione richiamata nelle premesse, sono emerse le seguenti criticità di bilancio:

“R.A. - RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

Dall'esame istruttorio condotto sul rendiconto 2013, è emerso che l'ente non ha proceduto ad effettuare in bilancio la corretta e integrale contabilizzazione delle movimentazioni dei flussi di cassa relativi alle entrate a specifica destinazione, come previsto dall'art. 180 TUEL per le modalità di riscossione, e dall'art. 195 TUEL per il loro successivo utilizzo.

L'ente ha attestato, in sede istruttorio, che non vi è corrispondenza tra le riscossioni relative ai titoli IV e V dell'entrata e la consistenza delle entrate che vengono vincolate in termini di cassa poiché “le entrate in conto capitale e le conseguenti spese di investimento codificate come vincolate sono rappresentate da indebitamento a carico dell'Ente e dai proventi derivanti dalla Legge 560/93”.

L'ente ha attestato inoltre che le risorse appena richiamate sono codificate come vincolate nel bilancio e che tale informazione viene comunicata al Tesoriere attraverso l'ordinativo di incasso.

L'ente, in sede di contraddittorio cartolare, ha ribadito quanto già rappresentato nel corso dell'istruttoria precisando che l'amministrazione “anche tenuto conto di quanto indicato dalla Ragioneria Generale dello Stato con nota 0108321 del 7 ottobre 2003 riguardante le somme riscosse per i permessi di costruire, ha applicato il vincolo di cassa solo ad alcune tipologie di entrate di parte capitale, ritenendo che le rimanenti siano assoggettate ad un tendenziale e generico vincolo rispetto al titolo di reperimento, in attuazione del principio di unità del bilancio”.

L'ente pertanto “ha codificato come vincolate le entrate in conto capitale vincolate per legge e non tutte le entrate del titolo IV”.

L'ente, infine, ha rappresentato che, “per quanto attiene ai nuovi principi introdotti dal d.lgs. 118/2011 ed in particolare quello di competenza finanziaria, viene precisato al punto 10.1 che gli incassi a destinazione vincolata derivano da legge, trasferimenti e da prestiti e che all'avvio dell'esercizio 2015 deve essere definito l'importo della cassa vincolata considerando le suddette fattispecie, all'interno delle quali non sembrano essere comunque ricomprese le alienazioni del patrimonio e i proventi per permessi a costruire”.

In merito a quanto complessivamente emerso nel corso dell'istruttoria e a quanto rappresentato dall'ente nel corso del contraddittorio, la Sezione osserva preliminarmente che il principio ispiratore del “vincolo di cassa” è da rinvenire nella necessità di distinguere tra le risorse che genericamente finanziano le spese del bilancio (in ossequio al principio di unicità del bilancio) e quelle che viceversa vanno a finanziare direttamente specifici interventi di spesa creando un collegamento diretto tra la risorsa che affluisce al bilancio e la spesa che con essa deve essere finanziata. Tale distinzione oltre ad essere un obbligo sancito dal legislatore è al tempo stesso un principio di sana gestione che trova la sua legittimazione nella necessità di governo dei flussi di cassa e degli equilibri della stessa.

L'assenza di una distinzione tra le diverse tipologie di entrata può comportare un utilizzo costante e ripetuto di entrate vincolate per il finanziamento di spese correnti che altera gli equilibri e non consente l'emersione di situazioni deficitarie o di sofferenza della cassa, consentendo al tempo stesso che eventuali situazioni di disavanzo finanziario, conseguenti al mantenimento in bilancio di poste attive non effettivamente esigibili, non trovino evidenza contabile.

Il bilancio deve garantire un equilibrio costante tra le spese e le entrate "generiche" (ordinarie e non) poiché, per il principio di unicità del bilancio, esse sono preordinate al finanziamento della generalità delle spese del bilancio. Al contempo deve essere garantito un equilibrio delle partite vincolate, in modo tale che il flusso di entrata di queste ultime sia sempre in grado di finanziare gli specifici interventi cui sono destinate per disposizione di legge e/o regolamentare o perché lo stesso ente le abbia in modo specifico destinate.

Il legislatore dunque, oltre a prevedere la distinzione tra entrate generiche ed entrate a specifica destinazione, introduce per queste ultime un vincolo che deve operare anche in termini di cassa: in concreto laddove una entrata corrente o di parte capitale abbia un collegamento diretto a specifiche spese, questa entrata deve essere esclusa dall'applicazione del principio di unicità del bilancio, andando a finanziare non più la generalità delle spese ma appunto specifici interventi in modo tale che sia garantita la copertura di cassa nel momento in cui tali interventi avranno la loro manifestazione anche monetaria.

Il collegamento tra queste entrate e queste spese, talora preordinato dal legislatore, trova nella disposizione normativa o regolamentare una definizione teorica che si traduce in un vincolo concreto solo attraverso la specifica destinazione alla spesa che l'ente definisce con l'attività di programmazione e di gestione.

Non risulta pertanto condivisibile a parere della Sezione una distinzione, all'interno del genus delle entrate vincolate, tra entrate con un vincolo generico (operante solo in termini di competenza) ed entrate a specifica destinazione (per le quali il vincolo opererebbe sia sulla competenza che sulla cassa). Per entrambe le tipologie di risorse, una volta che ne sia stata definita la destinazione specifica attraverso l'approvazione dei documenti di programmazione, si crea quel legame tra la risorsa prevista e poi accertata e la spesa programmata e poi impegnata che rende necessario non solo un vincolo sulla competenza del bilancio ma anche un vincolo in termini di cassa.

L'operato dell'ente, inoltre, non sembra assolvere alla funzione di tutela degli equilibri di cassa, previsti dal legislatore attraverso il meccanismo che prevede esclusivamente una distinzione tra entrate che finanziano la generalità del bilancio ed entrate che finanziano specifici interventi.

Limitando infatti l'applicazione di tale regola solo a talune delle entrate vincolate nella competenza del bilancio, l'ente in situazione di deficit di cassa di fatto finanzia le spese "ordinarie" con risorse che viceversa sono destinate a specifici interventi, senza che questo fenomeno, pur consentito dal TUEL, abbia una evidenza contabile.

Per quanto invece attiene ai nuovi principi introdotti dal d.lgs. n. 118/2011 (armonizzazione contabile) occorre evidenziare una sostanziale conferma delle regole già

previste per la gestione di cassa. Il principio contabile applicato alla contabilità finanziaria, al punto 10.1, prescrive che “gli enti locali, ai sensi di quanto previsto dall’art. 180, comma 3, lettera d, del TUEL continuano ad indicare al tesoriere, attraverso l’ordinativo d’incasso, l’eventuale natura vincolata dei propri incassi. A riguardo, la riforma ha precisato che devono essere segnalate al tesoriere le riscossione a destinazione vincolata derivanti da legge, da trasferimenti e da prestiti”.

Va altresì precisato che, la riforma dei sistemi di contabilità, ha riformulato l’art. 180 del TUEL, prevedendo, al comma 3, lettera d, che l’ordinativo di incasso debba indicare, tra l’altro, “gli eventuali vincoli di destinazione delle entrate derivanti da legge, trasferimenti o prestiti”. Inoltre l’art. 195 del TUEL relativo all’utilizzo di “entrate vincolate” prevede che gli enti possano “disporre l’utilizzo, in termini di cassa, delle entrate di cui all’art. 180, comma 3, lettera d) per il finanziamento di spese correnti”.

Al contempo le nuove disposizioni sull’armonizzazione dei sistemi contabili hanno reso più stringenti gli obblighi di rilevazione e verifica delle poste vincolate in termini di cassa. Infatti lo stesso punto 10.1 riporta come unica novità l’obbligo, a decorrere dal 1 gennaio 2015, di contabilizzare nelle scritture finanziarie i movimenti di utilizzo e di reintegro delle somme vincolate di cui all’art. 180, comma 3, lettera d, del TUEL.

L’impianto previsto dal processo di armonizzazione, nei termini appena descritti, definendo in modo più puntuale il concetto di cassa vincolata e le modalità di rilevazione della stessa, prevede anche che gli enti comunichino “formalmente al proprio tesoriere, l’importo degli incassi vincolati alla data del 31 dicembre 2014”.

Per le ragioni appena espresse la Sezione non ritiene corretta la metodologia contabile di rilevazione delle poste vincolate in termini di cassa (basata sull’esclusione di alcune tipologie di entrata dai vincoli di cassa) poiché la stessa non permette di definire l’ammontare complessivo delle entrate vincolate nella destinazione e l’eventuale loro impiego per il pagamento di spese correnti nel corso del 2013 ai sensi dell’art. 195 TUEL. La non corretta quantificazione sopra indicata non consente, inoltre, la valutazione del rispetto dell’art. 222 TUEL.

La grave irregolarità sopra rilevata comporta, tra l’altro, una non corretta rappresentazione del fondo di cassa nel conto presentato dal tesoriere dell’ente e allegato al rendiconto della gestione 2013 di cui all’art. 226 TUEL.

Come specificato nel paragrafo 11.1.2 del documento allegato alla deliberazione n. 171/2014, il fenomeno rilevato determina, oltre all’inosservanza dei principi contabili di attendibilità, veridicità e integrità del bilancio, anche violazioni in merito alla gestione dei flussi di cassa e alla loro verificabilità.

La Sezione, in merito, richiede che vengano assunti provvedimenti adeguati a garantire una puntuale e affidabile rilevazione delle poste vincolate nell’ambito della gestione di cassa. In assenza di tale corretta gestione, infatti, non solo si determina una rappresentazione non veritiera delle effettive consistenze di cassa, ma, soprattutto, non vengono alla luce eventuali situazioni di precarietà del bilancio quali quelle che conseguono al ripetuto o costante utilizzo di fondi vincolati per il pagamento di spese

correnti. Sintomo, questo, dell'impossibilità di finanziare le spese ordinarie con le risorse destinate alla generalità del bilancio.

La gestione di cassa, nel triennio 2011/2013, ha evidenziato l'impiego di fondi aventi specifica destinazione per spese di parte corrente, non ricostituiti al termine dell'esercizio. I fondi aventi specifica destinazione, utilizzati in termini di cassa per spese di parte corrente e non ricostituiti al termine dell'esercizio, sono stati quantificati in 5.958.581,90 euro nel 2011, 6.041.059,31 euro nel 2012 e a 33.888.574,89 euro nel 2013.

La quantificazione, quindi, dei suddetti fondi potrebbe non rappresentare in modo chiaro ed esaustivo l'effettivo utilizzo dei medesimi operato dall'ente in considerazione di quanto rilevato in ordine alla metodologia adottata dall'ente per la determinazione della "cassa vincolata".

Tale situazione è da ritenersi connessa con la insufficiente determinazione dei flussi di cassa vincolata.

L'ente, in sede di controdeduzioni, ha confermato le risultanze contabili comunicate nell'ambito del questionario, evidenziando che i fondi aventi specifica destinazione in termini di cassa, pur non essendo stati integralmente ricostituiti al termine dell'esercizio 2013, potevano essere ricostituiti integralmente con gli incassi avvenuti nei primi mesi del 2014.

Tali incassi erano riferiti a:

- Somme correnti libere depositate temporaneamente nei conti correnti bancari e postali per 5.536.902,61 euro;*
- Trasferimento ministeriale per il funzionamento degli uffici giudiziari e riferite agli esercizi 2001 e 2012 per 28.684.989,40 euro;*
- Contributi erariali assegnato a titolo di fondo di solidarietà comunale attraverso le spettanze ministeriali per 5.700.368,06 euro.*

Come specificato nel paragrafo II.1.5 del documento allegato alla deliberazione n. 171/2014, tali circostanze denotano una sostanziale difficoltà nella gestione dei flussi di cassa, con evidenti riflessi sul bilancio dell'ente per i costi connessi all'esposizione bancaria e connessi rischi per l'equilibrio e la stabilità finanziaria dell'ente.

La Sezione, alla luce di quanto precedentemente rappresentato, ritiene necessaria l'adozione di provvedimenti idonei a ripristinare, nei termini suddetti, una corretta gestione finanziaria.

La Sezione aveva rilevato la medesima grave irregolarità con specifica pronuncia di accertamento (deliberazione del 30 luglio 2014, n. 136), emessa in sede di esame del rendiconto 2012.

In relazione a tale pronuncia specifica la Sezione, con deliberazione del 30 ottobre 2014, n. 206, ha preso atto dei provvedimenti adottati dall'ente al fine di evitare, per il futuro, il ripetersi dell'irregolarità riscontrata sull'esercizio 2012.

E' stata rilevata la presenza consistente di residui attivi vetusti dei titoli I e III. Più precisamente, i residui di tali titoli, costituiti prima del 2009, risultano particolarmente elevati (superiori al 18 per cento ed esattamente pari al 28,52) rispetto al totale dei residui dei due titoli riferito agli esercizi 2012 e precedenti.

L'ente, in sede di contraddittorio cartolare, ha dichiarato che nell'ambito dei residui attivi antecedenti il 2009 del titolo III di entrata vi sono alcune voci "garantite da polizza fideiussoria o altra garanzia, per un totale al 31.12.2013 di euro 1.965.220,46. Trattasi di somme dovute a seguito di piani di rateizzazione e, come detto, assistite da apposite garanzie di liquidità del credito".

L'ente, inoltre, ha dichiarato che con l'approvazione del rendiconto 2014 i residui attivi dei titoli I e III ante 2009 sono stati oggetto di una ulteriore analisi al termine della quale gli stessi ammontano 38.328.417,24 euro.

La Sezione, pur considerando quanto dichiarato dall'ente in merito alla presenza di una parte di residui vetusti assistiti da specifiche garanzie e caratterizzati quindi da una maggiore attendibilità rispetto al complesso dei residui vetusti (pari a 50.085.172,13 euro), rileva che l'incidenza delle poste attive vetuste afferenti i titoli I e III rispetto al totale dei residui attivi dei medesimi titoli si attesta al 27,40 per cento.

Come specificato nel paragrafo II.1.5 del documento allegato alla deliberazione n. 171/2014, il superamento della menzionata soglia del 18 per cento è considerato – dalla giurisprudenza della Sezione - una grave irregolarità in quanto solleva forti dubbi sulla veridicità e sull'attendibilità delle partite conservate nella gestione residui e, conseguentemente, del risultato di amministrazione. Pur considerando l'accantonamento nel fondo svalutazione crediti (pari a 13.7140.404,28 euro), che risulta vincolato nel risultato di amministrazione, la vetustà dei residui attivi e la loro elevata incidenza percentuale comportano un potenziale rischio per la tenuta degli equilibri di bilancio dell'ente negli esercizi successivi.

La Sezione ritiene pertanto necessaria l'adozione di provvedimenti idonei a ripristinare, nei termini suddetti, una corretta gestione finanziaria".

- che l'ente, ai sensi dell'art. 148-bis del TUEL, introdotto dall'art. 3, comma 1, lett. c), del d.l. 10 ottobre 2012 n. 174, convertito dalla l. 7 dicembre 2012 n. 213, è tenuto ad adottare entro sessanta giorni i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio;

- che, con riferimento al risultato di amministrazione e con particolare riguardo alla *corretta gestione dei flussi di cassa vincolati*, in riscontro alla citata deliberazione n. 121/2015, l'ente ha dichiarato che le valutazioni della Sezione espresse nella citata deliberazione implicano "ulteriori esami e valutazioni tecniche al fine di approdare a unitari comportamenti dei comuni impegnati nella prima fase della suddetta armonizzazione, nel rispetto della normativa e secondo lo spirito e la ratio improntata alla più sana e equilibrata gestione del bilancio e delle risorse. Tale

esigenza di ulteriori approfondimenti è stata oggetto di confronto e di informazione al Presidente del Consiglio comunale anche ai fini della relativa comunicazione al consiglio stesso, nonché all'organo di revisione".

L'ente ha inoltre dichiarato che "sarà prestata la massima cura ed attenzione nel considerare i richiami formulati nell'effettuare gli approfondimenti di cui alla premessa, in raccordo con gli altri comuni, ai fini di verificare la rispondenza degli indirizzi finora seguiti non solo al rispetto della normativa, ma anche alla sana gestione contabile e finanziaria del bilancio";

- che, in riferimento al risultato di amministrazione e con particolare riguardo all'*impiego di fondi aventi specifica destinazione per spese di parte corrente, non ricostituiti al termine del triennio 2011/2013*, l'ente ha confermato quanto già espresso in sede di controdeduzioni. In particolare ha sottolineato che, a fronte di 33.888.574,89 euro di fondi da ricostituire al termine dell'esercizio 2013, "aveva somme libere depositate temporaneamente nei conti correnti bancari e/o postali, come evidenziato nella verifica di cassa del 31.12.2013; tali importi sono stati accreditati nel conto di Tesoreria nei primi giorni del 2014 ed ammontano ad euro 5.536.902,61".

L'ente, inoltre, ha ribadito che "aveva residui attivi correnti liberi da incassare derivanti:

1. dalle spese di funzionamento degli uffici giudiziari per euro 7.081.728,40. Trattasi di contributi dovuti dal Ministero di Giustizia per il rimborso delle spese di funzionamento sostenute dal Comune per gli uffici giudiziari annualità 2011 e 2012, accertati secondo il principio della competenza potenziata [...];
2. dai contributi erariali assegnati a titolo di fondo di solidarietà comunale per il 2012 e 2013 attraverso le spettanze per euro 5.700.368,06 ed erogati dal Ministero dell'Interno nel 2014;
3. Imu di spettanza dell'Ente pagata con modello F24 di competenza del mese di dicembre 2013 ed accreditati nel mese di gennaio 2014 dall'Agenzia delle entrate per euro 3.906.072,00".

L'ente ha poi sottolineato che, considerando le sopracitate riscossioni avvenute nei primi mesi del 2014, "i fondi aventi specifica destinazione al 31.12.2013 risultano completamente ricostituiti". In ultimo l'ente ha sottolineato che nel 2014 c'è stato un miglioramento delle giacenze di cassa complessive che, al termine dell'esercizio, si sono attestate a 79.324.119,40 euro in aumento rispetto al 2013 (59.143.140,71 euro). Secondo l'ente, inoltre, il fenomeno risulta in miglioramento poiché l'ammontare dei fondi vincolati da ricostituire passa da 33.888.574,89 euro, al termine nel 2013, a 6.597.471,62 al termine dell'esercizio 2014.

- che, sempre in riferimento al risultato di amministrazione, e con particolare riguardo all'elevata vetustà dei residui attivi dei titoli I e III, l'ente ha ribadito quanto già rappresentato in sede di controdeduzioni in merito alla presenza di residui attivi del titolo III assistiti da specifiche garanzie per 1.965.220,46 euro e alla

presenza di un fondo svalutazione crediti di 13.714.404,28 euro. Tale fondo è stato confermato anche con il rendiconto 2014.

L'ente, inoltre, ha precisato che "con deliberazione di Giunta n. 162/141 dell'8 maggio 2015 integrata con deliberazione n. 202/296 entrambe esecutive ai sensi di legge e comunicate al Consiglio comunale, come prescritto dalla normativa, è stato approvato il riaccertamento straordinario dei residui ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. 118/211 ed il modello B/1 che ha ridefinito sia l'avanzo di amministrazione al 01/01/2015 in euro 65.961.939,88 sia il fondo crediti di dubbia esigibilità e difficile esazione riferito ai residui correnti al 31/12/2014 in euro 152.088.767,22 euro".

RITENUTO

- che quanto dichiarato dall'ente in merito alla *gestione dei flussi di cassa vincolati* non costituisce un provvedimento specifico di adeguamento delle procedure di contabilizzazione dei flussi di cassa agli orientamenti espressi dalla Sezione, ma può essere inteso quale intendimento di rinvio dell'attuazione degli stessi, nell'ambito della ridefinizione delle metodologie contabili derivanti dall'applicazione dei principi armonizzati;

- che la dichiarazione di disponibilità può essere accolta, da questa Sezione, alla luce del particolare contesto di evoluzione normativa riferito, anche, al processo di armonizzazione in corso e alle difficoltà gestionali che ne sono conseguite;

- che le indicazioni fornite dalla citata deliberazione n. 121/2015 riflettono esigenze di sana gestione finanziaria, da perseguire sempre, anche indipendentemente dalla nuova disciplina di armonizzazione, dalla quale, anzi, si trae conferma dell'idoneità e della congruenza delle indicazioni fornite dalla Corte;

- che però, l'irregolarità segnalata, relativa alla non corretta e integrale contabilizzazione delle movimentazioni dei flussi di cassa relativi alle entrate a specifica destinazione, essendo inerente una gestione conclusa, si appalesa di difficile rimozione sul rendiconto 2013 e comporterebbe modifiche nelle procedure contabili, nell'azione amministrativa, anche sotto il profilo organizzativo, ovvero modifiche nella programmazione di gestioni future;

- che le modifiche alle procedure possono essere, comunque, utilmente apportate anche negli esercizi successivi e in particolare nel corso del 2015, all'interno del generale quadro di riassetto contabile richiesto dal processo di armonizzazione;

- che l'irregolarità segnalata in merito all'*impiego di fondi aventi specifica destinazione per spese di parte corrente, non ricostituiti al termine del triennio 2011/2013*, in quanto riferita all'esercizio 2013, non può ritenersi completamente rimossa nonostante l'attività di attento monitoraggio dei flussi di cassa posta in

essere dall'ente che, al termine della gestione 2014, ha fatto registrare un aumento del fondo di cassa e una riduzione dell'ammontare dei vincoli di cassa da ricostituire;

- che, tuttavia, va precisato che, gli incassi avvenuti nei primi mesi del 2014 e riferiti ad accertamenti esigibili al termine dell'esercizio 2013 (per complessivi 22.225.071,07 euro), non risultano, allo stato, sufficienti a ricostituire i fondi vincolati al 31 dicembre 2013;

- che la situazione complessivamente rappresentata dall'ente, di tendenziale miglioramento nell'esercizio 2014, deve essere costantemente monitorata al fine di evitare possibili riflessi principalmente connessi al mantenimento dell'equilibrio e della stabilità finanziaria dell'ente.

- che l'irregolarità segnalata e riferita *all'elevata vetustà dei residui attivi dei titoli I e III*, non può ritenersi completamente rimossa nonostante l'attività posta in essere dall'ente, che, con l'approvazione del rendiconto di gestione 2014, ha confermato l'ammontare del fondo svalutazione crediti per 13.714.404,28 euro e ha, a seguito del riaccertamento straordinario dei residui, quantificato l'ammontare del fondo crediti dubbia esigibilità in 152.088.767,22 euro;

- che, tuttavia, la segnalata operazione di riaccertamento straordinario dei residui, che ha permesso di quantificare l'ammontare del fondo crediti dubbia esigibilità il cui finanziamento dovrà realizzarsi nei termini e nei modi previsti dalla legge, conferma alcuni dubbi, peraltro già espressi dalla Sezione, sulla necessità di conservazione degli accertamenti conservati nell'ambito della gestione residui;

- che la valutazione appena espressa circa i provvedimenti adottati per rimuovere le irregolarità riscontrate sul risultato di amministrazione 2013 attiene all'esercizio oggetto d'esame, e non considera in modo analitico le risultanze del rendiconto 2014, che sarà oggetto di successiva valutazione ma che l'ente dovrà comunque prendere in considerazione con gli strumenti normativamente previsti;

- che, nel caso di specie, occorre prendere atto dei provvedimenti adottati dall'ente affinché sia garantita la completa ricostituzione dei fondi di cassa vincolati e la riduzione dei residui attivi vetusti ovvero l'individuazione effettiva di strumenti idonei a tutelare il bilancio da eventuali situazioni di squilibrio.

DELIBERA

Sulla base di quanto segnalato dall'ente, in merito alla *gestione dei flussi di cassa vincolati*, la Sezione ritiene non rimossa l'irregolarità riscontrata sul rendiconto 2013, ma prende atto dell'intendimento comunicato di avviare il percorso graduale per dare attuazione alle prescrizioni in ordine alla gestione dei flussi di cassa.

La Sezione auspica che la completa applicazione dei principi contabili di sana gestione, enunciati nella deliberazione di pronuncia specifica, consenta agli enti di

operare con maggior consapevolezza, al fine di assicurare, nel tempo, il permanere degli equilibri di bilancio, sia in termini di competenza che di cassa.

La valutazione di tale percorso sarà oggetto di esame unitamente all'analisi dei questionari che l'organo di revisione è tenuto a trasmettere in relazione ai successivi atti di bilancio.

Inoltre, sulla base di quanto segnalato dall'ente, degli orientamenti e dei provvedimenti assunti circa *l'impiego di fondi aventi specifica destinazione per spese di parte corrente, non ricostituiti al termine del triennio 2011/2013 e l'elevata vetustà dei residui attivi dei titoli I e III*, la Sezione, pur ritenendo non rimosse le irregolarità riscontrate sul rendiconto 2013, *prende atto* degli intenti rappresentati e dei provvedimenti adottati dall'ente finalizzati ad evitare il ripetersi delle irregolarità rilevate o rimuovere le irregolarità stesse.

In considerazione di quanto esposto, la Sezione richiama l'ente a indirizzare il bilancio verso una sempre più corretta e sana gestione finanziaria, la cui valutazione sarà oggetto di specifico esame unitamente all'analisi dei questionari che l'organo di revisione è tenuto a trasmettere in relazione ai successivi atti di bilancio.


DISPONE

che copia della presente deliberazione sia trasmessa al Consiglio comunale, al Sindaco, all'Organo di revisione dell'ente e, per conoscenza, al Consiglio delle autonomie locali.


La presente deliberazione è soggetta a obbligo di pubblicazione da parte del Comune, ai sensi dell'art. 31 d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 (concernente il "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni").

Così deciso in Firenze, nell'adunanza del 30 luglio 2015.

Il relatore
Marco Boncompagni



Il presidente
Roberto Tabbita



Depositata in segreteria il **31 LUG. 2015**

Il funzionario preposto al servizio di supporto

Claudio Felli
